

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo

Modifica del 25 novembre 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 27 febbraio 1998 e del 27 maggio 1999¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 40 Salari minimi
Allegato 8 Salari minimi

II

La presente modifica entra in vigore il 1^o gennaio 2000 e ha effetto sino al 31 dicembre 2000.

25 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

 La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss
 Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1711

¹ FF 1998 878/9, 1999 4222

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.